

REGOLAMENTO (CE) N. 718/2002 DELLA COMMISSIONE**del 25 aprile 2002****che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso e sospende il rilascio di titoli di esportazione**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, secondo comma, e paragrafo 15,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95, la differenza fra i corsi od i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.

(2) In virtù dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 3072/95, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione, da un lato, delle disponibilità in riso e in rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato della Comunità e, dall'altro, dei prezzi del riso e delle rotture di riso sul mercato mondiale. In conformità dello stesso articolo, occorre altresì assicurare ai mercati del riso una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni previste, nonché dell'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e dei limiti derivanti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato.

(3) Il regolamento (CEE) n. 1361/76 della Commissione ⁽³⁾ ha fissato la quantità massima di rotture che può contenere il riso per il quale è fissata la restituzione all'esportazione ed ha determinato la percentuale di diminuzione da applicare a tale restituzione quando la proporzione di rotture contenute nel riso esportato è superiore alla detta quantità massima.

(4) Esistono possibilità di esportazione di un quantitativo pari a 5 000 t di riso verso determinate destinazioni. È indicato il ricorso alla procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2298/2001 ⁽⁵⁾. In sede di fissazione delle restituzioni occorre tenerne conto.

(5) Il regolamento (CE) n. 3072/95 ha definito all'articolo 13, paragrafo 5, i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture di riso.

(6) La situazione del mercato mondiale e le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.

(7) Per tener conto della domanda esistente di riso a grani lunghi confezionato su taluni mercati, occorre prevedere la fissazione di una restituzione specifica per il prodotto in questione.

(8) La restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese. Essa può essere modificata nel periodo intermedio.

(9) L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale del mercato del riso ed in particolare al corso o prezzo del riso e rotture di riso nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

(10) Per la gestione dei limiti quantitativi connessi agli impegni della Comunità nei confronti dell'OMC, è necessario sospendere il rilascio di titoli di esportazione che beneficino di restituzione.

(11) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 3072/95, ad esclusione di quelli contemplati dal paragrafo 1, lettera c) dello stesso articolo, sono fissati agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Fatta salva la quantità di 5 000 t indicata nell'allegato, il rilascio di titoli di esportazione con prefissazione della restituzione è sospeso per i prodotti indicati in allegato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 26 aprile 2002.

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 154 del 15.6.1976, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 117 del 24.5.1995, pag. 2.

⁽⁵⁾ GU L 308 del 27.11.2001, pag. 16.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 25 aprile 2002, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle
rotture di riso e sospende il rilascio di titoli di esportazione**

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura EUR/t	Ammontare delle restituzioni (*)	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura EUR/t	Ammontare delle restituzioni (*)
1006 20 11 9000	R01	EUR/t	137,00	1006 30 65 9100	R01	EUR/t	171,00
1006 20 13 9000	R01	EUR/t	137,00		R02	EUR/t	165,00
1006 20 15 9000	R01	EUR/t	137,00		R03	EUR/t	170,00
1006 20 17 9000	—	EUR/t	—		064	EUR/t	139,00
1006 20 92 9000	R01	EUR/t	137,00		A97	EUR/t	165,00
1006 20 94 9000	R01	EUR/t	137,00		021 e 023	EUR/t	165,00
1006 20 96 9000	R01	EUR/t	137,00	1006 30 65 9900	R01	EUR/t	171,00
1006 20 98 9000	—	EUR/t	—		064	EUR/t	139,00
1006 30 21 9000	R01	EUR/t	137,00		A97	EUR/t	165,00
1006 30 23 9000	R01	EUR/t	137,00	1006 30 67 9100	021 e 023	EUR/t	165,00
1006 30 25 9000	R01	EUR/t	137,00		064	EUR/t	139,00
1006 30 27 9000	—	EUR/t	—	1006 30 67 9900	064	EUR/t	139,00
1006 30 42 9000	R01	EUR/t	137,00	1006 30 92 9100	R01	EUR/t	171,00
1006 30 44 9000	R01	EUR/t	137,00		R02	EUR/t	165,00
1006 30 46 9000	R01	EUR/t	137,00		R03	EUR/t	170,00
1006 30 48 9000	—	EUR/t	—		064	EUR/t	139,00
1006 30 61 9100	R01	EUR/t	171,00		A97	EUR/t	165,00
	R02	EUR/t	165,00		021 e 023	EUR/t	165,00
	R03	EUR/t	170,00	1006 30 92 9900	R01	EUR/t	171,00
	064	EUR/t	139,00		A97	EUR/t	165,00
	A97	EUR/t	165,00		064	EUR/t	139,00
	021 e 023	EUR/t	165,00	1006 30 94 9100	R01	EUR/t	171,00
1006 30 61 9900	R01	EUR/t	171,00		R02	EUR/t	165,00
	A97	EUR/t	165,00		R03	EUR/t	170,00
	064	EUR/t	139,00		064	EUR/t	139,00
1006 30 63 9100	R01	EUR/t	171,00		A97	EUR/t	165,00
	R02	EUR/t	165,00		021 e 023	EUR/t	165,00
	R03	EUR/t	170,00	1006 30 94 9900	R01	EUR/t	171,00
	064	EUR/t	139,00		A97	EUR/t	165,00
	A97	EUR/t	165,00		064	EUR/t	139,00
	021 e 023	EUR/t	165,00	1006 30 96 9100	R01	EUR/t	171,00
1006 30 63 9900	R01	EUR/t	171,00		R02	EUR/t	165,00
	064	EUR/t	139,00		R03	EUR/t	170,00
	A97	EUR/t	165,00		064	EUR/t	139,00
					A97	EUR/t	165,00
					021 e 023	EUR/t	165,00
				1006 30 96 9900	R01	EUR/t	171,00
					A97	EUR/t	165,00
					064	EUR/t	139,00
				1006 30 98 9100	021 e 023	EUR/t	165,00
				1006 30 98 9900	—	EUR/t	—
				1006 40 00 9000	—	EUR/t	—

(*) La procedura prevista all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1162/95 si applica ai titoli richiesti nel quadro del presente regolamento per 5 000 t.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

R01 Svizzera, Liechtenstein e i territori dei comuni di Livigno e Campione d'Italia.

R02 Marocco, Algeria, Tunisia, Malta, Egitto, Israele, Libia, Libano, Siria, ex Sahara spagnolo, Cipro, Giordania, Iraq, Iran, Yemen, Kuwait, Emirati Arabi Uniti, Oman, Bahrain, Qatar, Arabia Saudita, Eritrea, Cisgiordania/Striscia di Gaza, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica ceca, Slovenia, Slovacchia, Norvegia, Isole Færøer, Islanda, Russia, Belarus, Bosnia e Erzegovina, Croazia, Jugoslavia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Albania, Romania, Bulgaria, Georgia, Armenia, Azerbaigian, Moldova, Ucraina, Kazakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tagikistan, Kirghizistan.

R03 Colombia, Ecuador, Perù, Bolivia, Cile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasile, Venezuela, Canada, Messico, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Cuba, Bermuda, Repubblica sudafricana, Australia, Nuova Zelanda, Hong Kong SAR, Singapore, A40, A11 ad eccezione di: Surinam, Guyana, Madagascar.